

NOTA INFORMATIVA SULLE SANZIONI DEL DIRITTO ANNUALE 2011

La Giunta della Camera di commercio di Ravenna con delibera n. 140 del 12/09/2014 in merito all'applicazione delle sanzioni relative al diritto annuale 2011 ha adottato le seguenti decisioni:

1) art. 6 e 7 del "Regolamento camerale per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto camerale" approvato dal Consiglio con delibera n. 41 del 12/07/2011

- di non applicare nel calcolo delle sanzioni relative al diritto annuale 2011 l'art. 6 “Recidiva” del Regolamento camerale;
- di confermare l'applicazione dell'art.7 “Violazioni continuate” del Regolamento camerale.

2) Termine per il versamento

- di considerare regolari, ai sensi del Dpcm del 12 maggio 2011, i versamenti effettuati entro il 22/08/2011 che avevano scadenza compresa fra il giorno 1 ed il giorno 20 agosto

3) Ulteriori decisioni

3.1. Minimi errori di calcolo dovuti ad arrotondamenti

Nel caso di dubbi sul calcolo corretto del dovuto si applica la circolare del Ministero dello sviluppo economico n.19230 del 03/03/2009 esplicativa del sistema di calcolo e di arrotondamento a tutte le annualità del diritto annuale, valutando l'interpretazione più favorevole all'utente, e conseguentemente aggiornando gli importi dovuti che risultano calcolati da sistema informatico in modo difforme a tale circolare esplicativa.

3.2. Errate informazioni

Non si richiede il versamento di sanzioni e interessi, fermo restando l'obbligatorietà del tributo dovuto, alle imprese che lo richiedano con esplicita domanda motivata nel caso abbiano commesso errori e imprecisioni di calcolo del diritto dovuto a causa di errate informazioni ricevute dal sistema camerale o errori compiuti dagli intermediari delegati al pagamento tramite modello F24 (poste, banche, concessionari per la riscossione dei tributi) documentabili.

3.3. Imprese in liquidazione o con cessata attività

Non competenza della Giunta camerale in materia tributaria, per le imprese in liquidazione o con cessata attività che non hanno mai presentato la domanda di cancellazione al registro delle imprese o l'hanno inviata tardivamente e la conseguente necessità per l'impresa di presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

3.4. Inibizioni

Inibizione del ruolo o qualsiasi altra procedura di riscossione per il recupero di tributo, sanzioni e interessi per le imprese per le quali sia adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa per tutte le annualità del diritto annuale.

3.5. Pagamento della sanzione prima dell'emissione della cartella esattoriale

Si ritiene regolarizzata la posizione per i contribuenti che intendono spontaneamente sanare in modo completo la propria posizione debitoria nei confronti della Camera, versando come tardato spontaneo versamento, prima dell'emissione della relativa cartella esattoriale, tramite F24 contemporaneamente tributo, sanzione e interessi calcolando la sanzione nella misura del 30% del diritto dovuto. In caso di insufficiente versamento si applica la nota n. 172574 del 22/10/2013 del Ministero dello sviluppo economico, con esclusione dell'applicazione degli art. 6 e 7 del Regolamento relativi a “Recidiva” e “Violazioni continuate”, se l'importo complessivo di tributo, sanzione e interessi non è inferiore al minimo di ruolo.